

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER L'AUDIO/VIDEOREGISTRAZIONE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente attraverso le audio/videoregistrazioni e la conseguente diffusione delle sedute del Consiglio comunale in osservanza del principio di trasparenza e pubblicità alla quale deve essere improntata l'attività amministrativa del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di audio/video ripresa e diffusione a mezzo *internet* delle sedute del Consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

ART. 2 – MODALITÀ DI AUDIO/VIDEOREGISTRAZIONE

1. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta *streaming* attraverso il canale *web* collegato al sito *internet* istituzionale del medesimo Comune.
2. E' vietato riprendere il pubblico e, a tal fine, gli strumenti di ripresa devono essere orientati in modo tale da non inquadrare il pubblico presente nella sala consiliare per cui dovrà essere inquadrato esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Per le medesime finalità di trasparenza e informazione il Comune potrà riprendere e diffondere in *streaming* anche altri incontri, iniziative, convegni o riunioni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.
4. Le audio/videoregistrazioni non hanno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
5. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni di legge relative alla tutela del diritto alla riservatezza e del diritto di accesso agli atti amministrativi.

ART. 3 – INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI TELECAMERE

1. Al fine di informare che le sedute del Consiglio comunale saranno oggetto di audio/videoripresa e di contestuale diffusione a mezzo *internet* saranno affissi all'ingresso della sala consiliare e all'interno della stessa idonee informative che contengano anche il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.
2. All'inizio di ogni seduta il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale informa verbalmente tutti i partecipanti della presenza di videocamere e/o apparecchiature per la registrazione audiovisiva.

ART. 4 – LIMITI ALLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE – RESPONSABILITÀ E CASI DI SOSPENSIONE

1. Il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale verifica la correttezza delle audio/videoriprese del Consiglio comunale e la relativa diffusione e deve:
 - a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle audio/videoriprese o di parte di esse nel caso avvengano disordini in aula;
 - b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora, all'ordine del giorno, vi sia la trattazione di argomenti previsti in seduta segreta;
 - c) sospendere, impedire e disporre la cancellazione delle audio/videoriprese qualora, nel corso della discussione, si trattino dati che attengano allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione ad associazioni di carattere politico, religioso, filosofico o sindacale, all'orientamento sessuale ovvero dati idonei a rivelare lo stato di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
 - d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

ART. 5 - DIRITTO DI CRONACA

1. Nel rispetto del diritto di cronaca le testate giornalistiche regolarmente iscritte al relativo registro del Tribunale competente per territorio e le emittenti radiotelevisive titolari di frequenze autorizzate interessate a effettuare riprese e/o registrazioni possono procedere all'audio/videoripresa delle sedute consiliari senza alcuna autorizzazione nei limiti degli spazi disponibili all'interno della sala consiliare. Tali testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive devono inviare al Comune, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, una comunicazione scritta circa la loro presenza alla seduta stessa.

ART. 6 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati "*sensibili*" ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti od oggetto del dibattito, il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale all'inizio della seduta deve ricordare ai componenti del Consiglio stesso di tenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono e di evitare la divulgazione di dati personali non attinenti alla discussione. In caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri di tale prescrizione, il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale deve far interrompere l'audio/videoripresa della seduta a tutela delle persone presenti od oggetto di discussione.

ART. 7 – SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni inerenti al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.